

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2018-397	del 11/05/2018
Oggetto	Nodo di Ravenna. Affidamento diretto del servizio di trasporto e supporto per il monitoraggio della Pialassa Baiona. CIG Z31232618D.	
Proposta	n. PDTD-2018-374	del 02/05/2018
Struttura adottante	Sezione Di Ravenna	
Dirigente adottante	Vicari Luigi	
Struttura proponente	Servizio Sistemi Ambientali Ravenna	
Dirigente proponente	Dott.ssa Lucialli Patrizia	
Responsabile del procedimento	Vicari Luigi	

Questo giorno 11 (undici) maggio 2018 (duemiladiciotto) presso la sede di Via Alberoni, 17/19 in Ravenna, il Direttore della Sezione Di Ravenna, Dott. Vicari Luigi, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Nodo di Ravenna. Affidamento diretto del servizio di trasporto e supporto per il monitoraggio della Pialassa Baiona. CIG Z31232618D.

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 127 del 22/12/2017 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2018-20202017-19, del Piano Investimenti 2018-2020, del Bilancio Economico Preventivo per l’esercizio 2018, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l’esercizio 2018”;
- la D.D.G. n. 128 del 22/12/2017 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l’esercizio 2018”;
- la D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 con la quale è stata approvato il Regolamento del decentramento amministrativo;
- la D.D.G. n. 80 del 20/07/2017 con la quale è stato approvato il Regolamento in materia di approvvigionamento;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs n.56/2017 ed in particolare, l’art. 36 “Contratti sotto soglia” comma 2, lett.a);
- le Linee Guida n. 4 di attuazione del Codice, “Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” approvate dall’ANAC con deliberazione n. 206 del 01/03/2018;

PREMESSO:

- che la responsabile del Servizio Sistemi Ambientali Dott.ssa Patrizia Luciali ha richiesto di provvedere all'affidamento del servizio di trasporto e supporto al personale di Arpae per l'esecuzione delle attività di monitoraggio nella Pialassa Baiona, come previsto dal D.Lgs.152/2006 avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” ed in particolare gli artt.87 e 91, per la durata di anni uno;
- che il Servizio Sistemi Ambientali ha svolto l’attività istruttoria volta ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare il fabbisogno sopra descritto ed ha stimato il valore del servizio in Euro 3.400,00 IVA esclusa;

DATO ATTO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 né della centrale di committenza regionale Agenzia Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004, aventi ad oggetto forniture analoghe a quelle di interesse;

- che i prodotti (o servizi) sopradescritti non rientrano fra le categorie merceologiche oggetto dei Bandi del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

RITENUTO:

- di procedere alla richiesta di offerta per la fornitura del servizio di trasporto e supporto per il monitoraggio della Pialassa Baiona al personale di Arpae, corredata dal Capitolato speciale Allegato A);
- che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del prezzo più basso;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI, e non sono conseguentemente previsti oneri per la sicurezza per il rischio da interferenze;

CONSIDERATO :

- che con prot. PGRA/2018-4758 del 12/04/2018 sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte:
 - Nuovo Conisub Soc. Coop. arl P.IVA 01166840395;
 - Rosetti Manuele P.IVA 01340620390;
- che il servizio richiesto prevede conoscenze specifiche, è stato invitato anche il fornitore uscente Rosetti Manuele le cui prestazioni oggetto del precedente contratto sono state rese a regola d'arte e con piena soddisfazione di Arpae;
- che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z31232618D richiesto tramite il sistema SIMOG gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
- che entro il termine stabilito del 26/04/2018 ha presentato offerta:
 - Rosetti Manuele

PRESO ATTO:

- che il Responsabile del procedimento, ha proceduto alla verifica della dichiarazione dell'insussistenza delle cause di esclusione dall'affidamento dei contratti pubblici di cui all'art. 80 del d. Lgs. 50/2016,
- che l'offerta della ditta Rosetti Manuele, acquisita agli atti con PGRA/2018-5490 del 27/04/2018, è pari ad Euro 3.184,00 oltre IVA 22%;
- che la suddetta offerta è stata ritenuta dal RUP congrua sotto il profilo economico in rapporto alla qualità della prestazione;

DATO ATTO:

- che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà della ditta Rosetti Manuele;

- che sul sito Infocamere è stata condotta la verifica della dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla ditta Rosetti Manuele, risultata conforme al dichiarato e priva di procedure concorsuali in corso o pregresse;

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, di aggiudicare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016, la fornitura del servizio di trasporto e supporto al personale di Arpae per l'esecuzione delle attività di monitoraggio nella Pialassa Baiona, alla ditta Rosetti Manuele per l'importo complessivo di Euro 3.184,00 oltre IVA 22% per un importo totale di Euro 3.884,48;
- di demandare la stipula del contratto in forma elettronica al Direttore del Nodo di Ravenna Dott. Luigi Vicari, in conformità al Regolamento in materia di approvvigionamento;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2018 - Linee Guida" della D.D.G. n.128 del 22/12/2017;

SU PROPOSTA:

- della Responsabile del Servizio Sistemi Ambientali Dott.ssa Patrizia Luciali la quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento in materia di approvvigionamento, con le funzioni e i compiti di cui all'art. 31 del d. lgs. 50/2016 è il Dott. Luigi Vicari;
- del parere di regolarità contabile espresso dalla Dott.ssa Piera Ravaglia;

DETERMINA

1. di aggiudicare, per i motivi in premessa esposti, la fornitura del servizio di trasporto e supporto al personale di Arpae per l'esecuzione delle attività di monitoraggio nella Pialassa Baiona, CIG Z31232618D, per dodici mesi dalla conferma d'ordine alla ditta Rosetti Manuele, P.IVA 01340620390, con sede legale a Marina di Ravenna, ai sensi dell'art.36, c.2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017, per l'importo di euro 3.184,00 oltre IVA 22%, alle condizioni di cui al Capitolato speciale Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il costo per la sicurezza relativo al presente appalto è pari a zero;
3. di dare atto che l'importo di Euro 3.884,48, IVA compresa, avente natura di “servizi vari-servizi vari” relativo al presente provvedimento è di carattere pluriennale, ed è compreso pro-quota degli esercizi 2018-2019, con riferimento al centro di responsabilità RASSA;
4. di dare atto che il contratto con la ditta aggiudicataria sarà perfezionato con modalità elettronica;
5. di dare atto che secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

Il Direttore del Nodo di Ravenna

Dott. Luigi Vicari

Arpae Emilia-Romagna	Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di trasporto e supporto per monitoraggio Pialassa Baiona	All. A)
		Pag. 1 di 11

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di trasporto e supporto al personale di Arpae per le attività di monitoraggio presso la Pialassa Baiona.

Il servizio di monitoraggio, con cadenza mensile per un numero massimo di 16 uscite anno, come di seguito specificato:

- 1) **n. 8** uscite/anno per campionamenti di acqua e misura in campo; tempo occorrente circa due ore; mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre;
- 2) **n. 4** uscite/anno per campionamento acqua, vongole e sedimenti; tempo occorrente circa quattro ore; mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre;
- 3) **n. 2** uscite/anno per campionamento macrofite; tempo occorrente circa tre ore; mesi di maggio, giugno, settembre, ottobre;
- 4) **n.1 o 2** uscite/anno per campionamenti macrobenthos; tempo occorrente circa 4 ore; mesi di maggio, giugno.

Tutte le operazioni descritte si intendono comprensive del materiale e dei componenti occorrenti per la corretta esecuzione dell'attività di seguito esplicitata:

1. Uso di barca idonea, come dimensioni, pescaggio dello scafo e del motore, alla navigazione in ambienti quali la Pialassa Baiona. Tale uso implica anche la conoscenza dell'ambiente della Pialassa al fine di una corretta mobilità al suo interno;
2. Trasporto di operatori ARPAE che necessitano di effettuare campionamenti di acqua, sedimenti, alghe e macroinvertebrati, oltre al rilievo visivo e/o strumentale, all'interno di alcuni chiari della Pialassa, in punti individuati dalla nuova rete di monitoraggio regionale per le acque di transizione. Per le attività di campionamento il personale ARPAE non necessita di alcuno strumento o contenitore particolare a carico del Fornitore;
3. Attività di pesca di molluschi nelle stazioni di campionamento individuate dalla suddetta rete di monitoraggio. Tale attività è tutta a Carico della Ditta, sia per quanto riguarda la strumentazione necessaria alla raccolta sia per l'attività manuale di raccolta dei molluschi. Il personale ARPAE supporta nella formazione e chiusura del campione da analizzare una volta che i molluschi sono sulla barca. Il Fornitore divrà predisporre tutti gli accorgimenti e gli strumenti per garantire al personale Arpae trasportato l'effettuazione dei campionamenti in sicurezza.

Arpae Emilia-Romagna	Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di trasporto e supporto per monitoraggio Pialassa Baiona	All. A)
		Pag. 2 di 11

Il Fornitore dovrà rendersi disponibile all'esecuzione dell'attività a seguito di chiamata specifica eseguita con alcuni giorni di anticipo (almeno tre giorni calendario), non essendo possibile predisporre un calendario corretto alla data di sottoscrizione del contratto.

Il Fornitore dovrà rendere disponibile un numero di cellulare da comunicare agli operatori di Arpae, che effettueranno i campionamenti, per concordare le date delle uscite per le attività di monitoraggio presso la Pialassa Baiona.servizio.

L'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato è regolata in via gradata:

- dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, nonché dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice Civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Art. 2 – Termini di esecuzione

Il Fornitore si impegna ad eseguire il servizio di trasporto e supporto al personale Arpae per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla conferma d'ordine.

Il numero di monitoraggi annui presunti utili al fine della formulazione dell'offerta sono indicati nella "Scheda Offerta" Allegato C).

Arpae si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 alle stesse condizioni previste nel presente contratto.

Arpae si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione di tutte le obbligazioni pattuite nel termine di trenta giorni dall'ultimazione delle prestazioni, da considerarsi quale "termine per l'accertamento della conformità delle prestazioni", ai fini di quanto previsto nel successivo articolo 8 "Fatturazioni e pagamenti".

In base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna dovrà emettere, con decorrenza 31 gennaio 2017, gli ordini **esclusivamente** in forma elettronica.

Arpae Emilia-Romagna	Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di trasporto e supporto per monitoraggio Pialassa Baiona	All. A)
		Pag. 3 di 11

Inoltre, a partire da tale data il fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloqui, regole tecniche ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio NoTI-ER..In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di intercent_ER all'indirizzo [http://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/previa registrazione](http://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/previa%20registrazione).

Art. 3 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpae, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Arpae è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Arpae Emilia-Romagna	Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di trasporto e supporto per monitoraggio Pialassa Baiona	All. A)
		Pag. 4 di 11

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpae da ogni responsabilità ed onere.

Art. 4 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

Art. 5 – Penali

In caso di mancata erogazione, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a condizioni di forza maggiore o caso fortuito, dei servizi oggetto del presente contratto secondo le modalità di cui all'art. 2 verrà applicata, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, una penale pari al 10 per mille del corrispettivo complessivo della fornitura in caso di indisponibilità per un periodo superiore ad una settimana.

Arpae potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpae ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Arpae Emilia-Romagna	Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di trasporto e supporto per monitoraggio Pialassa Baiona	All. A)
		Pag. 5 di 11

Il fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpae a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 6 – Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di Arpae.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 7- Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Arpae Emilia-Romagna	Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di trasporto e supporto per monitoraggio Pialassa Baiona	All. A)
		Pag. 6 di 11

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 8 - Fatturazione e pagamenti

L'importo dovrà essere fatturato con le seguenti modalità:

- annuale relativamente al numero dei monitoraggi effettuati ed al positivo espletamento del servizio

Le fatture dovranno essere intestate ad Arpae- Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 - BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 e riportare tutti i dati richiesti dall'art. 42 D.L. 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n. 89.

Le fatture dovranno:

- riportare il numero e data fattura;
- data di emissione;
- ragione sociale e C.F./P.IVA del fornitore;
- oggetto della fornitura;
- importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri o spese;
- scadenza della fattura;
- CIG: Z31232618D
- specificare le coordinate bancarie e il n. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;

Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella L. n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae **UFFRF4**, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it.

Ai sensi dell'art. 1 del DL 50/2017, ad Arpae con decorrenza dal 01/07/2017, si applicano le norme relative allo split payment .

Le fatture redatte in modo incompleto o non conformi a quanto sopra specificato saranno respinte.

Arpae Emilia-Romagna	Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di trasporto e supporto per monitoraggio Pialassa Baiona	All. A)
		Pag. 7 di 11

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dai termini per l'accertamento della regolare esecuzione di tutte le obbligazioni pattuite, come previsto al precedente articolo 2 o – se successiva – entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura attraverso il Sistema di Interscambio.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 9 – Brevetti e royalties

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpae da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art. 10 – Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Arpae Emilia-Romagna	Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di trasporto e supporto per monitoraggio Pialassa Baiona	All. A)
		Pag. 8 di 11

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 11 – Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 12 – Risoluzione del contratto.

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, Arpae potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.

In ogni caso Arpae potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

1. qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 5;

Arpae Emilia-Romagna	Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di trasporto e supporto per monitoraggio Pialassa Baiona	All. A)
		Pag. 9 di 11

2. qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore in sede di abilitazione al sistema “Acquisti in rete”;
3. violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
4. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae, ai sensi dell’ articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
5. in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

Con la risoluzione del contratto sorge per Arpae il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla impresa affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 13 – Recesso

Arpae ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
- c) sopravvenienza, durante l’esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato,

ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.l n. 95/2012, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera via Pec.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Arpae Emilia-Romagna	Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di trasporto e supporto per monitoraggio Pialassa Baiona	All. A)
		Pag. 10 di 11

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpae.

In caso di recesso da parte di Arpae, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. Civ.

Art. 14 – Cessione di contratto e di credito

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di Arpae a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per Arpae di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Art. 15 – Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nella misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, come disciplinato all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010.

Art. 16 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 17 - Responsabile del procedimento

Arpae Emilia-Romagna	Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di trasporto e supporto per monitoraggio Pialassa Baiona	All. A)
		Pag. 11 di 11

È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, il Dott. Luigi Vicari.

Art. 18 - Codice di comportamento

Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia-Romagna”, approvato con DDG n. 8 del 31/01/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

Pertanto il Fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i suddetti Codici pubblicati sul sito istituzionale di Arpae/sezione amministrazione trasparente/ disposizioni generali/atti generali (www.arpae.it).

In caso di violazione ai suddetti obblighi Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 19 – Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.

In particolare il documento di accettazione dell'offerta da parte di Arpae equivale a scrittura privata, ai sensi dell'art. 2 della tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 e pertanto deve essere assoggettata ad imposta di bollo, che Arpa assolverà in maniera virtuale con oneri a carico del Fornitore.

Art. 20 – Foro competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpae sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Firma per accettazione
del Legale Rappresentante

N. Proposta: PDTD-2018-374 del 02/05/2018

Centro di Responsabilità: Sezione Di Ravenna

OGGETTO: Nodo di Ravenna. Affidamento diretto del servizio di trasporto e supporto per il monitoraggio della Pialassa Baiona. CIG Z31232618D.

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Ravaglia Piera, Responsabile Amministrativa di Sezione Di Ravenna, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo.

Data 11/05/2018

La Responsabile Amministrativa
